



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori ZELLER, BERGER e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2015

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle Province autonome di Trento e di Bolzano

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4, numero 3), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attualmente in vigore, attribuisce alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Dal punto di vista formale, il presente disegno di legge costituzionale, al fine di operare un trasferimento della suddetta competenza dalla Regione alle due Province: alla lettera *a*) dell'articolo 1, abroga il numero 3) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, relativo all'esercizio della competenza in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni da parte della Regione; alla lettera *b*) dello stesso articolo, aggiunge all'elenco delle materie di competenza delle Province autonome, di cui all'articolo 8 dello Statuto, un ulteriore punto relativo all'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, che diventa così materia di competenza provinciale primaria.

Dal punto di vista sostanziale, si tratta di risolvere il problema delle differenze esi-

stenti nelle realtà delle due Province autonome, con riferimento non solo alla quantificazione numerica dei comuni, assai più numerosi nella Provincia di Trento, ma soprattutto alla proporzionale etnica garantita dallo Statuto a tutela delle minoranze presenti nel territorio della Provincia di Bolzano.

La legge regionale in materia di ordinamento degli enti locali attualmente in vigore prevede già oggi, infatti, due diversi regimi per i comuni della Provincia di Trento e per quelli della Provincia di Bolzano, ad esempio, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti ed istituzioni nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente.

Con il trasferimento della funzione legislativa dalla Regione alle Province autonome, si risolverebbe il problema del doppio regime legislativo e si garantirebbe l'immediata attuazione delle garanzie previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione attraverso l'esercizio diretto della potestà legislativa da parte delle due Province.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 4 e 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia, rispettivamente, di funzioni della regione e delle province)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il numero 3) è abrogato;

b) all'articolo 8, dopo il numero 29) è aggiunto il seguente:

«30) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

